

Procedimento n. 673/[REDACTED]

Tribunale di Grosseto

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da [REDACTED]
[REDACTED]

letti gli atti;

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. [REDACTED]) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice,

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] e residente come in atti.

- a) nomina liquidatore il rag. [REDACTED];
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Grosseto, ad eccezione della relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, di eventuali dati sensibili, a sensi della vigente normativa sulla privacy;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dallo stipendio percepito dall'istante (nella misura residua di euro 1160,00 necessaria per il sostentamento proprio e del nucleo familiare), oltre all'autovettura [REDACTED] in quanto sostanzialmente priva di valore commerciale;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Grosseto [REDACTED]

Il Giudice
[REDACTED]

TRIBUNALE Di GROSSETO
Depositato in Cancelleria
Grosseto, il [REDACTED]

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
[REDACTED]

